



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTA la legge 15 novembre 2000, n. 364, recante “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999”, ed in particolare l’allegato III, sez. A e s.m.i.;

VISTA la domanda del Sig. FUOTI Salvatore Gianfranco, cittadino italiano, diretta ad ottenere il riconoscimento dell’”Attestato di capacità” rilasciato il 27 giugno 1989 dalla Confederazione Svizzera, Canton Ticino, a seguito della conclusione del tirocinio nella professione di “meccanico d’automobili”, per l’abilitazione in Italia alla qualifica di “Responsabile tecnico” di impresa di autoriparazione di cui all’art.1, comma 3, lett. A) Meccatronica B) Carrozzeria, e C) Gommista della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e s.m.i.;

CONSIDERATO che l’interessato trasmette altresì una Dichiarazione rilasciata il 06 febbraio 2018 dalla Repubblica e Canton Ticino, Dipartimento dell’Educazione,

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. 06 47055486– fax +39 06 4740156
e-mail marco.maceroni@mise.gov.it
stefania.sindici@mise.gov.it
dgmccvnt.div06@pec.mise.gov.it
www.mise.gov.it



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

della cultura e dello Sport, in cui si rileva che l'Attestato federale di capacità di "meccanico d'automobili" è stato conseguito al termine del ciclo di formazione di grado secondario, duale, a seguito di un curriculum scolastico di 13 anni, che Il titolo di grado secondario conseguito in applicazione della Legge federale sulla formazione professionale del 19 aprile 1978, consente l'esercizio dell'attività professionale, l'ammissione alle scuole specializzate superiori, di grado terziario non universitario, nei cicli di studio di indirizzo affine, e avendo l'interessato già compiuto i 25 anni, l'ammissione su dossier o su esame alle Scuole universitarie professionali, nei cicli di studio di indirizzo affine;

CONSIDERATO altresì che il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, DEFR, Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione, SEFRI, Cooperazione in materia di formazione, ha comunicato che la formazione che ha portato al conseguimento dell'Attestato di capacità" rilasciato il 27 giugno 1989 dalla Confederazione Svizzera di "meccanico d'automobili" E' REGOLAMENTATA ai sensi dell'art. 3, par. 1 lett. e) della Direttiva 2005/36/CE e corrisponde alla lettera b) dell'art. 11 della suindicata direttiva/ce; che la professione di autoriparatori non è regolamentata;

CONSIDERATO inoltre che la suindicata Autorità svizzera ha precisato che il "meccanico d'automobili" si dedica alla *"ricerca ed all'eliminazione di guasti ed alla manutenzione e riparazione di veicoli a motore"*;

CONSIDERATO il piano formativo rilevato nel Regolamento concernente il tirocinio e l'esame finale di tirocinio nella professione di "meccanico d'automobili" del 18 gennaio 1984, trasmesso dalla riferita Autorità svizzera;

CONSIDERATO che la stessa autorità dichiara: che il citato Regolamento è stato successivamente abrogato nell'anno 2006 e sostituito dall'Ordinanza di mecatronico; che *"tutte le attività di meccanico sono riprese nella nuova Ordinanza. Quindi il nuovo piano di formazione di mecatronico include attività di gommista e altre attività di meccanico d'auto. Non include invece le attività di carrozziere che risulta essere una professione separata con una sua Ordinanza federale di professione"*



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

CONSIDERATO che il richiedente non documenta alcuna esperienza lavorativa nei settori di attività di Autoriparazione, che intende esercitare in Italia, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e s.m.i.;

VISTO che la Conferenza di servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 17 ottobre 2018, su parere conforme delle Associazioni nazionali di categoria Confartigianato, con le precisazioni di cui sopra, ha ritenuto, ai sensi del d.lgs. 206/2007 - Capo II – Regime generale – art. 18-21, il titolo di qualifica professionale, presentato al riconoscimento, idoneo a consentire in Italia l'esercizio delle attività di Responsabile tecnico di impresa di Autoriparazione per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1, comma 3, lett. A) -MECCATRONICA (che comprende meccanica-motoristica, elettrauto), e lett. C) GOMMISTA della legge n. 122/1992, in quanto la formazione, che ha portato al conseguimento dell'Attestato di capacità di meccanico d'automobili, in premessa, è regolamentata ai sensi dell'art. 3, par. 1 lett. e) della Direttiva 2005/36/CE ed è riferita alle citate attività.

Altresì la Conferenza ha ritenuto l'Attestato di capacità di “meccanico d'automobili” NON IDONEO per il riconoscimento della qualifica di Responsabile tecnico in impresa di autoriparazione per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1, comma 3 lett. B) CARROZZERIA, della legge n. 122/1992 in quanto la formazione impartita non include la specifica attività, che risulta essere una professione separata, con una sua ordinanza federale di professione, come comunicato dalle Autorità competenti svizzere;

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n. 0373129 del 25 ottobre 2018, ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, i motivi ostativi al riconoscimento della qualifica di Responsabile tecnico in impresa di autoriparazione per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1, comma 3, lett. B) –CARROZZERIA, della legge n. 122/1992;

VERIFICATO che il richiedente, non si è avvalso della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

TENUTO CONTO che l'imposta di bollo di € 32,00 è stata corrisposta tramite bonifico bancario a favore del Bilancio dello Stato Capo VIII, capitolo 1205, art 1-



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

IBAN: IT07 Y010 0003 2453 4800 8120 501, effettuato presso Unicredit, Sede in Santo Stefano di Camastra, in data 20 agosto 2018

DECRETA

Art. 1

1. Al sig. FUOTI Salvatore Gianfranco, cittadino italiano, nato a Sorengo, Svizzera, in data 24 agosto 1970, è **ricosciuto** il titolo di qualifica professionale di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di Autoriparazione – Legge 5 febbraio 1992, n. 122, di cui all'art. 1 comma 3, lett. A) **MECCATRONICA** (che comprende meccanica-motoristica, elettrauto) e lett. C) **GOMMISTA**.
2. La domanda di riconoscimento della qualifica professionale di cui in premessa, per lo svolgimento in Italia dell'attività di Autoriparazione, di cui all'art. 1, comma 3, lett. B) –**CARROZZERIA**, della legge n. 122/1992, presentata dal sig. FUOTI Salvatore Gianfranco, cittadino italiano, nato a Sorengo, Svizzera, in data 24 agosto 1970, è **respinta in** quanto non sussistono i requisiti tecnico-professionali minimi.
3. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico www.mise.gov.it, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.
4. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla pubblicazione di cui il comma 3.

Roma, 22/11/2018

F.to M. Fiorentino
IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Mario Fiorentino)